

R.G.V.G. 254/2025



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE**

riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Dott.ssa Emanuela Germano Cortese

PRESIDENTE

Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere

CONSIGLIERE Rel.

Dott. Bruno Gian Pio Conca

CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento di reclamo ex art. 50 CCII iscritto al numero di registro sopra indicato e promosso da:

STEFANO BRUSCO (C.F. BRSSFN81D07C627X) e **LUIGI BRUSCO** (C.F. BRS LGU49M01G840L) elettivamente domiciliati presso l'Avv. Andrea Sardo del Foro di Torino, che li rappresenta e li difende per procura in atti

reclamanti

██████████ (C.F. ██████████) e ██████████ (C.F. ██████████)
██████████ entrambi ricorrenti in primo grado,

reclamati contumaci

avverso il decreto del Tribunale di Asti del 28/05/2025 emesso nell'ambito del procedimento unitario n. 1/2025 R.G.

Con l'intervento della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per i reclamanti:

"... che la Corte d'Appello di Torino, alla luce delle considerazioni che precedono ed accertato che gli atti versati in causa (relativi al giudizio conclusosi con il provvedimento impugnato) non consentono in alcun modo di qualificare i reclamanti come soci amministratori o ingerenti nella gestione, né di superare le garanzie previste a loro tutela



dagli artt. 2313 e 2320 c.c., Voglia accogliere il presente reclamo e, per l'effetto, riformare il decreto del Tribunale di Asti del 28.05.2025, n. RG 1/2025; dichiarando la legittimazione dei sigg. Brusco Luigi e Brusco Stefano a proporre la domanda di liquidazione controllata familiare ex artt. 66 e 268 e ss. CCII;

Quale ulteriore conseguenza degli accertamenti de quibus, Voglia l'adita Ecc.ma Corte rimettere gli atti al Tribunale di Asti per l'ulteriore corso della procedura;

Con vittoria di spese."

Per la Procura Generale:

"La Procura Generale è favorevole al rigetto dell'impugnazione proposta"

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il ricorso per apertura della liquidazione controllata

Con ricorso datato 20/12/2024 i signori [REDACTED] Stefano Brusco, Luigi Brusco e [REDACTED] chiedevano al Tribunale di Asti di dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata ex artt. 66 e 268 e ss CCII e per l'effetto, di disporre i conseguenti adempimenti.

I ricorrenti, invero, rappresentavano di versare in una situazione di sovraindebitamento con origine comune, derivante, in via prevalente, dalla crisi finanziaria della società [REDACTED] (nel prosieguo, in breve, [REDACTED]), costituita nel giugno 2000 a seguito dell'acquisto di un negozio di telefonia in Santena.

Di questa, al momento del deposito del ricorso, i signori [REDACTED] e [REDACTED] erano soci accomandatari, mentre i signori Stefano Brusco e Luigi Brusco erano soci accomandanti.

La causa dell'indebitamento veniva ricollegata ad una pluralità di fattori, quali (i) l'imposizione di volumi di acquisto considerevoli da parte dei gestori, accompagnata da una ridotta marginalità sulle vendite, (ii) i rilevanti canoni di locazione dell'ampio locale commerciale in cui veniva svolta l'attività, oltre che (iii) il personale dipendente costituito da 5/7 unità. A ciò veniva aggiunto (iv) un sopravvenuto netto calo delle vendite dovuto all'ingresso della grande distribuzione nel mercato della telefonia, circostanza questa che aveva costretto alla vendita sottocosto dei telefoni in giacenza onde ottenere liquidità.

Rappresentavano, inoltre, che, a fronte dei considerevoli volumi di acquisto imposti, il gestore di telefonia riconosceva un "extra sconto" solo in caso di raggiungimento degli obiettivi; a latere, peraltro, veniva imposta una fidejussione di circa € 60.000,00 con conseguente onere di ripianamento in ipotesi di mancato regolare e puntuale pagamento delle forniture.

I ricorrenti riferivano di aver attuato plurime misure per tentare di fronteggiare il progressivo dissesto.

Invero, il signor Luigi Brusco aveva contratto personalmente un finanziamento con la Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A., assistito da garanzia ipotecaria iscritta su alcuni immobili in Santena e altri in Pontedassio, in comproprietà questi ultimi con la signora [REDACTED]. Successivamente, aveva investito nella società i risparmi, la liquidazione e aveva venduto un immobile in Sardegna. Da ultimo, aveva altresì stipulato un contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione con la società Pitagora S.p.A.



I signori [REDACTED] e Stefano Brusco avevano investito nella società l'importo di € 20.000,00 derivante dall'eredità del nonno materno. Inoltre, il signor Stefano Brusco aveva venduto un motociclo ivi destinando il ricavato di € 4.000,00, mentre il signor [REDACTED] aveva rinunciato a percepire parte del proprio compenso.

Infine, la signora [REDACTED] aveva destinato al patrimonio sociale i propri risparmi personali per un totale di € 70.000,00.

Peraltro, i ricorrenti signori Stefano e [REDACTED] Brusco e la signora [REDACTED] avevano prestato fidejussione in favore della Cassa di Risparmio di Fossano a garanzia del finanziamento richiesto dal signor Luigi Brusco.

Nonostante i tentativi di risanamento, la crisi economica si era ampliata e aveva determinato anche la maturazione di debito erariale per omesso versamento di imposte e contributi.

Stante il protrarsi dell'inadempimento rispetto alle obbligazioni assunte, la Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. avviava due procedure esecutive immobiliari avverso i signori Luigi Brusco e [REDACTED] in quanto proprietari ovvero comproprietari degli immobili ipotecati. In particolare, nel 2022 venivano assoggettati ad esecuzione immobiliare i beni immobili in Santena (Tribunale di Torino – E.I. n. 824/2022) e nel 2023 quelli in Pontedassio (Tribunale di Imperia – E.I. n. 23/2023). Di tali procedure veniva richiesta la sospensione al momento del deposito del ricorso ex artt. 66 e 268 CCII.

In forza del debito erariale, l'Agenzia delle Entrate Riscossione attivava la procedura di pignoramento presso terzi sul conto corrente del signor [REDACTED] e iscriveva ipoteche sugli immobili in proprietà della signora [REDACTED].

Nel complesso, nell'ambito del ricorso, il passivo veniva quantificato in € 1.126.132,50 e risultava riferibile sia a soggetti pubblici (quali, Agenzia delle Entrate, INPS, Consorzio Chierese per i servizi, Comuni di Budoni, Santena, Pontedassio, Camera di Commercio e Direzione territoriale del lavoro) sia a società private (Unicredit S.p.A., Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A., Pitagora S.p.A., e Findomestic Banca S.p.A.).

A tali debiti, dovevano essere aggiunti le spese dell'OCC e gli onorari per l'assistenza legale prestata ai fini dell'accesso alla procedura di liquidazione.

Per contro, l'attivo patrimoniale veniva individuato nei beni immobili riferiti ai signori Luigi Brusco e [REDACTED] e nei beni mobili registrati (un'autovettura e un furgone) intestati a [REDACTED] o Stefano Brusco e stimati in € 1.000,00 ciascuno. Quanto agli immobili, veniva precisato che quelli in Santena (E.I. n. n. 824/2022 - Tribunale di Torino – creditore procedente: Banca CR di Fossano S.p.A.) erano già stati aggiudicati e che era disponibile per l'acquisizione alla procedura l'importo di € 220.000,00 depositato sul libretto dell'esecuzione. Quanto ai beni immobili in Pontedassio, questi erano assoggettati a vendita forzata (avviso di vendita del 24/10/2024 – esperimento di vendita del 05/02/2025).

Inoltre, i signori [REDACTED] e Stefano Brusco risultavano entrambi titolari di reddito annuo derivante dall'esercizio di impresa individuale facente capo al signor Stefano Brusco, mentre il signor Luigi Brusco era titolare di reddito da pensione di anzianità. Tali redditi venivano messi a disposizione della procedura, previa deduzione di un importo da destinare al sostentamento delle spese personali e della famiglia.

Al ricorso veniva allegata la relazione ex art. 269 c. 2 CCII redatta dal professionista nominato, Avv. Sabrina Sacconiro che, in esito ai controlli effettuati, concludeva



confermando positivamente l'apertura della liquidazione controllata nei confronti dei ricorrenti.

2. La richiesta di integrazione del Tribunale di Asti

A seguito del deposito del ricorso, tenuto conto di quanto ivi indicato e di quanto risultante dalla relazione ex art. 269 c. 2 CCII, con provvedimento del 11/03/2025, il Tribunale di Asti chiedeva chiarimenti e integrazioni documentali.

In particolare, tra gli altri, riteneva opportuno approfondire la qualificazione della società [REDACTED] di [REDACTED] quale impresa minore e dunque la non assoggettabilità della stessa alla liquidazione giudiziale.

Veniva, inoltre, richiesto di i) distinguere le masse attive e passive di ciascun ricorrente come prescritto dall'art. 66 c. 3 CCII e di ii) produrre le dichiarazioni dei redditi del 2024, eventuali dichiarazioni IVA e IRAP degli ultimi tre esercizi dei signori [REDACTED] e Stefano Brusco, con specificazione dell'attività lavorativa svolta dai medesimi.

All'uopo, in data 09/04/2025 il professionista nominato, Avv. Sabrina Sacconiro redigeva una integrazione alla propria relazione, allegando l'ulteriore documentazione, sociale e personale, consegnata dai ricorrenti e dai loro consulenti, nonché dall'Agenzia delle Entrate.

Con l'occasione, rappresentava che la società [REDACTED] era inattiva da 10 anni e che non era possibile stabilire con certezza se fosse assoggettabile a liquidazione giudiziale.

In particolare, riferiva che non risultavano ricavi nei tre esercizi antecedenti la richiesta di apertura della liquidazione controllata; in ogni caso, nei tre anni antecedenti l'inattività, i ricavi erano inferiori a € 200.000,00. Inoltre, rappresentava che non era possibile verificare né l'attivo patrimoniale né la situazione debitoria complessiva, dal momento che non vi erano bilanci esaminabili.

Osservava, altresì, che il socio illimitatamente responsabile (nel caso, signori [REDACTED] e [REDACTED] poteva accedere alla liquidazione controllata anche contestualmente all'eventuale procedura della società. Ciò al fine di definire i soli debiti di natura consumeristica.

Infine, il gestore della crisi riportava alcune precisazioni con riguardo ai singoli ricorrenti.

Quanto al signor Stefano Brusco, rappresentava che lo stesso era titolare di impresa individuale corrente in Santena, con la quale prestava servizi di lavanderia e tintoria.

Il signor [REDACTED] d'altro canto, risultava prestare in modo continuativo e senza vincolo di subordinazione la propria attività nell'impresa suddetta del fratello, tanto che, con atto notarile del 23/12/2019, questi e il signor Stefano Brusco si dichiaravano impresa familiare ex art. 230 bis c.c.

Le posizioni dei ricorrenti venivano, inoltre, analizzate separatamente sotto il profilo attivo e passivo, onde precisare la riferibilità del debito complessivo a ciascuno di essi e al contempo, individuare il patrimonio da destinare potenzialmente ai creditori.

Veniva infine dato atto che, nell'ambito dell'esecuzione immobiliare n. 824/2022 R.G. - Tribunale di Torino, era stato corrisposto alla CR di Fossano S.p.A. l'importo di € 210.941,40.

All'udienza del 28/04/2025 comparivano davanti al Tribunale i ricorrenti con il procuratore e il gestore.



3. La decisione del Tribunale di Asti

Con decreto del 28/05/2025, il Tribunale di Asti dichiarava inammissibile la domanda di apertura di liquidazione controllata presentata dai ricorrenti.

Osservava, invero, che il socio illimitatamente responsabile di società di persone non può accedere alla procedura di liquidazione controllata se la società cui appartiene è assoggettabile a liquidazione giudiziale, stanti i presupposti di cui all'art. 2 lett. c) CCII.

Inoltre, nel caso di specie, riteneva non condivisibile la suddivisione tra i debiti "sociali" e quelli "personali": ai sensi dell'art. 2 lett. e) CCII, tale distinzione è rilevante solo per il consumatore che richiede l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza dai quali l'art. 2 lett. m-bis) CCII esclude la liquidazione controllata.

Diversamente operando, si determinerebbe un *vulnus* alle ragioni dei creditori sociali che, in caso di successiva apertura della liquidazione giudiziale, non potrebbero soddisfarsi sui beni personali dei soci, venendo così privati della garanzia prevista dalla legge in loro favore.

Secondo il Tribunale di Asti, tali principi erano applicabili al caso di specie, in quanto la

_____:

- risultava iscritta al Registro delle Imprese e dunque, assoggettabile a liquidazione giudiziale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 33 CCII;
- risultava altresì gravata da debiti fiscali e contributivi per oltre € 700.000,00, con conseguente superamento della soglia prevista dall'art. 2 lett. d) CCII.

Pertanto, la suddetta società doveva ritenersi assoggettabile alla liquidazione giudiziale sicché, per l'effetto, i signori _____ in quanto soci accomandatari e dunque illimitatamente responsabili, non potevano accedere alla procedura di liquidazione controllata.

Il Tribunale perveniva a conclusioni non dissimili con riguardo ai signori Luigi Brusco e Stefano Brusco, seppur formalmente soci accomandanti e dunque, limitatamente responsabili.

In proposito, veniva attribuito ai medesimi il compimento di atti di natura gestoria in favore della società tali da comportare, in capo agli stessi, l'assunzione sostanziale della responsabilità illimitata ex art. 2320 c.c. e dunque, l'estensione dell'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale.

A sostegno, veniva fatto rinvio ai seguenti aspetti indicati nel ricorso:

- descrizione dell'attività svolta dalla _____ come "famigliare", con partecipazione attiva di tutti i ricorrenti e sostanziale parità di ruoli e responsabilità;
- assunzione delle decisioni inerenti alla vita dell'impresa (locazione immobile, vendita dei telefoni, assunzione del personale) riferita a tutti i ricorrenti, senza alcuna distinzione tra gli accomandanti e gli accomandatari;
- destinazione di ingenti risorse personali nella società, diverse dai conferimenti iniziali, e concessione di garanzie (reali e personali), con conseguente commistione dei patrimoni, personali e societario; il tutto per come specificamente rappresentato nel ricorso.

Premidente rilevanza veniva attribuita, tra le varie operazioni, al contratto di finanziamento stipulato con la Cassa di Risparmio di Fossano dal signor Luigi Brusco (quale mutuatario e datore di ipoteca) e dagli altri ricorrenti come garanti. Secondo il Tribunale si trattava di un'operazione unitaria, di rilevante impatto economico avente lo scopo di finanziare la società pur non facendola comparire come parte del contratto.



Veniva altresì osservata l'assenza di regolamentazione dei rapporti tra la società e i soci stessi.

Al signor Luigi Brusco, peraltro, veniva imputato altresì un ruolo primario nell'amministrazione sociale, sia in relazione all'entità degli investimenti effettuati in proporzione alla partecipazione, sia in considerazione della decisione iniziale circa l'acquisto del negozio di telefonia, nel ricorso al medesimo espressamente riferita.

4. Il reclamo

Con atto datato 10/07/2025, i signori Stefano Brusco e Luigi Brusco hanno proposto reclamo ex art. 50 c. 2 CCII avverso il decreto emesso dal Tribunale di Asti in data 28/05/2025, chiedendo di voler dichiarare nei loro confronti l'apertura della procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e 66 CCII e di rimettere gli atti al Tribunale per i conseguenti adempimenti.

I reclamanti, invero, ritengono ad essi non applicabile la causa di inammissibilità ex art. 2 lett. d) CCII (*recte* lettera c), che definisce il sovraindebitamento come "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza", e ciò sulla base di due argomentazioni.

In primo luogo, lamentano una violazione dell'art. 2320 c.c., per essere del tutto irrilevanti, a costituire immistione dell'accomandante nell'impresa, l'erogazione di finanziamenti o la concessione di garanzie personali.

Riferiscono, inoltre, di 1) non aver agito in nome e per conto della società e di 2) non aver concluso contratti in rappresentanza della stessa. Inoltre, ribadiscono che 3) i finanziamenti ottenuti e le garanzie personali prestate avevano avuto quale unico fine il sostenimento della società e la salvaguardia della loro partecipazione.

Peraltro, con riferimento alla fidejussione prestata dal signor Stefano Brusco, oltre a non integrare violazione del divieto di immistione, rilevano trattarsi di garanzia prestata per l'adempimento dell'obbligazione assunta dal signor Luigi Brusco personalmente.

In secondo luogo, sempre con riguardo all'art. 2320 c.c. e alla parità dei ruoli, contestano la rilevanza attribuita dal Tribunale di Asti – peraltro, in via presuntiva - ai seguenti elementi: 1) dichiarazioni contenute nel ricorso, 2) natura familiare dell'attività e 3) commistione patrimoniale.

In proposito, affermano che la loro partecipazione alle decisioni interne all'impresa, tanto più in assenza di deleghe o poteri formalizzati, così come il semplice apporto di mezzi finanziari avevano avuto carattere esclusivamente collaborativo, estraneo all'amministrazione della società nonché alle scelte strategiche e di direzione operativa.

Ritengono, inoltre, che non vi siano evidenze probatorie, anche di terzi, a sostegno delle affermazioni svolte dal Tribunale, e che parimenti, non vi siano elementi per sostenere l'affermata confusione del patrimonio personale dei reclamanti con quello sociale.

Infine, lamentano la violazione del principio di tassatività delle cause di inammissibilità alla liquidazione controllata previste dal CCII. Il Codice della crisi, infatti, non esclude i soci accomandanti ma subordina la preclusione alla dimostrata assoggettabilità del soggetto alla liquidazione giudiziale. Inoltre, l'atto gestorio del socio accomandante deve essere concreto, puntuale e provato, non già meramente presuntivo.



I ricorrenti signori [redacted] e [redacted] non hanno proposto reclamo al decreto emesso dal Tribunale di Asti in data 28/05/2025 sicché, con riguardo a questi ultimi, lo stesso è divenuto definitivo.

La Procura Generale ha depositato il proprio parere in data 05-08/09/2025, rappresentando di essere favorevole al rigetto del reclamo.

All'udienza collegiale del 18/11/2025, a seguito di breve discussione, la Corte si riservava, tenuto conto dell'esito della notifica nei confronti della signora [redacted] ricorrente in primo grado, la quale era risultata irreperibile. Con successiva ordinanza collegiale del 21/11/2025, veniva ordinata la rinnovazione della notifica nei confronti della signora [redacted] entro il termine perentorio del 26/01/2026. Veniva pertanto fissata nuova udienza al 03/03/2026.

All'udienza del 03/03/2026, veniva dichiarata la contumacia della signora [redacted] e il procuratore dei reclamanti richiamava le proprie difese. La Corte si riservava.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è stato proposto solamente dai signori Luigi e Stefano Brusco, soci accomandanti della [redacted] con riferimento all'inammissibilità della domanda di apertura di liquidazione controllata nei loro confronti.

In particolare, oggetto di doglianza sono le affermazioni del Tribunale di Asti nella parte in cui sono stati ritenuti integrati, da parte degli odierni reclamanti, i requisiti di cui all'art. 2320 c. 1 ultima parte c.c. circa la perdita del beneficio della limitazione della responsabilità patrimoniale da parte degli accomandanti.

Per contro, non è stato proposto reclamo dai signori [redacted] e [redacted] nonostante la regolarità della notifica. Degli stessi va dichiarata, quindi, la contumacia (in particolare del signor [redacted], essendo la contumacia della signora [redacted] già stata dichiarata, come detto, all'udienza).

Questi, invero, tenuto conto dell'affermata assoggettabilità della società [redacted] a liquidazione giudiziale, in quanto soci accomandatari e illimitatamente responsabili, sono stati ritenuti assoggettabili per estensione a quest'ultima procedura concorsuale.

Conseguentemente, deve ritenersi consolidato il decreto emesso dal Tribunale di Asti in data 28/05/2025 con riguardo all'inammissibilità dell'apertura della liquidazione controllata nei confronti dei signori [redacted] e [redacted] soci accomandatari.

5. Sul reclamo

Ciò premesso, il reclamo proposto deve trovare accoglimento.

Sul punto, occorre in primo luogo rilevare che, nel presentare il reclamo, i reclamanti non hanno inteso contestare il decreto emesso dal Tribunale di Asti nella parte in cui ha



accertato l'assoggettabilità potenziale della [REDACTED] alla procedura di liquidazione giudiziale.

In proposito, il Tribunale ha verificato che la società [REDACTED], al momento del deposito del ricorso ex art. 268 CCII, benché inattiva, fosse ancora iscritta al registro delle imprese, circostanza questa rilevante ai fini della decisione, tenuto conto dell'art. 33 CCII.

Infatti, anche se inattiva, una società può essere sottoposta a liquidazione giudiziale (o controllata, ove ve ne siano i presupposti) fintanto che non sia effettiva la cessazione dell'attività e dunque, fino a che non sia stata disposta la cancellazione dal Registro delle Imprese e comunque, entro l'anno successivo a detta cancellazione. Fatto salvo il c. 3 del citato articolo nella parte in cui prevede che *"In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta comunque salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del comma 1"*.

In aggiunta, il Tribunale ha rilevato il superamento di almeno uno dei parametri propri dell'impresa c.d. minore di cui all'art. 2 lett. d) CCII, stante la sussistenza di un debito fiscale e contributivo di oltre € 700.000,00, confermato dalle informazioni estratte dall'archivio dell'Agente della Riscossione.

Per l'effetto e condivisibilmente, in conformità al combinato disposto degli artt. 2 lett. c) CCII e 256 CCII, il Tribunale di Asti ha ritenuto estensibile ai soci accomandatari la liquidazione giudiziale con conseguente inammissibilità della domanda di accesso alla liquidazione controllata per i signori [REDACTED] e [REDACTED].

La prima disposizione, infatti, esclude la liquidazione controllata in presenza dei presupposti, tra gli altri, della liquidazione giudiziale; l'art. 256 c. 1 CCII, invece, estende *ex lege* ai soci illimitatamente responsabili - quali sono gli accomandatari - la liquidazione giudiziale ove questa sia dichiarata aperta nei confronti della società.

6. Carezza di prova circa l'immistione degli accomandanti

Ciononostante, non si ravvisano i presupposti per estendere l'eventuale liquidazione giudiziale anche ai signori Luigi e Stefano Brusco, giacché in atti non emergono elementi probatori tali da far ritenere, con un adeguato grado di probabilità, che costoro, in quanto soci accomandanti, si siano effettivamente ingeriti nella gestione della [REDACTED] facendo venire meno il *favor* della responsabilità limitata.

Sul punto, il c. 1 dell'art. 2320 c.c. stabilisce che *"I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell'articolo 2286"*.

Sulla base di tale presupposto, il Tribunale di Asti ha attribuito preminente rilevanza alle rappresentazioni e descrizioni fattuali contenute nel ricorso.

In primo luogo, è stata considerata dirimente la descrizione dell'attività svolta dalla SDM come *"impresa familiare (avente ad oggetto la gestione di un negozio di telefonia) alla quale partecipavano attivamente tutti i ricorrenti con una sostanziale parità di ruoli e responsabilità"*. È stato peraltro precisato che *"tale parità di poteri gestori si evince innanzitutto dal fatto che le decisioni inerenti alla vita dell'impresa (quali la locazione dei locali dove veniva esercitata l'attività, l'assunzione di personale dipendente, la vendita dei*



telefoni sottocosto al fine di creare liquidità) viene ricollegata nella domanda ai ricorrenti complessivamente considerati, senza distinguere quindi la posizione dei soci accomandanti da quella degli accomandatari”.

In proposito, occorre osservare che effettivamente il ricorso contiene sul punto formulazioni generali e generiche, prive di qualsivoglia dettaglio riferibile a ciascuno degli allora ricorrenti e tali da lasciare intendere una gestione comune della società.

Tuttavia, la disamina della documentazione versata in atti non consente di condividere appieno l'anzidetta conclusione cui è pervenuto il Tribunale di Asti.

In particolare, è opportuno soffermarsi sulla visura camerale storica della società [REDACTED] che il Tribunale di Asti, con provvedimento del 11/03/2025, ha chiesto di voler acquisire e che è stata allegata dal gestore, Avv. Sacconiro, all'integrazione alla relazione ex art. 269 c. 2 CCII datata 09/04/2025.

Da questa si evince che, con atto pubblico a rogito del Notaio dott. Giorgio Mariatti in Chieri (rep. n. 8083), in data 22/06/2000 è stata costituita la [REDACTED], con attribuzione al signor Stefano Brusco della qualifica di socio accomandante per la quota di partecipazione di Lire 333.334 (cfr. pag. 20-21 della visura camerale del 18/03/2025). Alcuna carica, per contro, veniva in origine riservata al signor Luigi Brusco.

In seguito, con atto a rogito del medesimo Notaio (rep. 22909), in data 28/11/2002 è intervenuta una variazione della forma giuridica della società. Più precisamente, la [REDACTED] è stata trasformata in società a responsabilità limitata ed è variata la compagine con l'ingresso di nuovi soggetti, peraltro parzialmente diversi dagli originari ricorrenti (cfr. pag. da 17 a 20 della visura camerale del 18/03/2025).

Ivi, il signor Stefano Brusco ha cessato la precedente carica di socio accomandante ed ha acquisito quella di consigliere del consiglio di amministrazione fino a revoca. Anche in tal caso, alcuna carica è stata riservata al signor Luigi Brusco e ciò presumibilmente sino all'anno 2006.

Infatti, con atto del 14/02/2006 il signor Luigi Brusco è entrato a far parte della [REDACTED] (che in allora aveva la forma della s.r.l.), assumendo la carica di consigliere, sino a revoca (cfr. pag. 15 della visura camerale del 18/03/2025). Contestualmente, gli è stata attribuita anche la carica di presidente del consiglio di amministrazione, poi riconfermata in data 02/02/2007 (cfr. pag. da 12 a 15 della visura camerale del 18/03/2025).

Nel 2006 e nel 2007, invece, con riguardo al signor Stefano Brusco è stata confermata la carica di consigliere.

La società ha nuovamente cambiato forma giuridica in data 17/12/2007 quando, con atto pubblico a rogito nel Notaio dott. Giorgio Mariatti di Chieri (rep. n. 49578), è intervenuta la cessazione della carica di amministratori della s.r.l.

In tale occasione, sia il signor Luigi Brusco che il signor Stefano Brusco sono divenuti soci accomandanti ciascuno per la propria quota di partecipazione (cfr. pag. da 8 a 11 della visura camerale del 18/03/2025).

Questa è stata l'ultima modifica sociale che ha interessato la società sino all'inattività attestata intorno all'anno 2012, in cui peraltro risulta cessata l'ultima unità locale adibita a negozio ancora in essere (rif. unità locale n. 3 cessata in data 20/12/2012 - cfr. pag. 22-23 della visura camerale del 18/03/2025).

In un tale contesto, dunque, non è possibile affermare con certezza che la società abbia sempre avuto un carattere *famigliare* e che *indistintamente*, pur nella genericità della



rappresentazione di parte, tutti gli atti riconducibili anche solo eventualmente agli odierni reclamanti siano ascrivibili *tout court* alla loro carica di soci accomandanti.

Infatti, come emerge dalla visura camerale, almeno sino al 2008, a fianco dei signori [REDACTED], Stefano e Luigi Brusco, si sono succeduti anche soggetti terzi o comunque, che paiono estranei all'originario nucleo familiare (rif. pag. da 10 a 19 della visura camerale del 18/03/2025).

Inoltre, tenuto conto dei mutamenti che hanno interessato la società [REDACTED] sopra esposti per come evincibili dalla visura camerale storica e in assenza di elementi probatori di segno contrario, non è da escludere che l'attività di gestione, per come rappresentata nel ricorso e per come sintetizzata nel decreto del Tribunale di Asti (locazione dei locali, assunzione di personale dipendente, vendita di telefoni sottocosto), possa essere ricondotta a periodi in cui i reclamanti o non facevano parte della compagine sociale oppure non erano soci accomandanti.

Sul punto, si è detto in precedenza che il signor Luigi Brusco è verosimilmente entrato a far parte della compagine sociale (società costituita con atto del 22/06/2000) nel 2006 come consigliere del consiglio di amministrazione e presidente, e solo dal 2008, in seguito a trasformazione da s.r.l. a s.a.s., quale socio accomandante.

Il signor Stefano Brusco, per contro, è stato parte della compagine sociale sin dalla costituzione della società, alternando periodi in cui era socio accomandante ad altri in cui era consigliere del consiglio di amministrazione.

Quanto al consiglio di amministrazione e alla presidenza, si desume dalla visura camerale che al primo erano attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società e alla seconda spettavano la firma e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio (rif. pag. 16 della visura camerale del 18/03/2025).

Quanto sopra deve essere affermato a maggior ragione in assenza di elementi probatori da confermare con probabilità che i signori Stefano e Luigi Brusco abbiano effettivamente partecipato alle attività suddette (locazione dei locali, assunzione di personale dipendente, vendita di telefoni sottocosto) ovvero ad altre in nome e per conto della società, compiendo atti di natura gestoria in favore di questa in spregio alla propria qualifica di soci accomandanti, ove cronologicamente pertinente - per le ragioni anzidette - rispetto al singolo atto.

Peraltro, ai fini dell'art. 2320 c. 1 c.c., alcuna significativa rilevanza può essere attribuita all'affermazione contenuta nel ricorso e riportata nel decreto dal Tribunale di Asti per la quale sarebbe ascrivibile al signor Luigi Brusco la decisione di rilevare il negozio di telefonia e intraprendere l'attività della [REDACTED]

Invero, tale decisione, quand'anche al medesimo attribuita, in assenza di elementi probatori dirimenti, può essere interpretata quale forma di ausilio di natura familiare, estranea alla volontà e alla rappresentanza sociale. A tal proposito, nel ricorso viene esposta la preoccupazione del signor Luigi Brusco - testualmente - "... di assicurare ai figli Stefano e [REDACTED] (nonché al figlio della sig.ra [REDACTED]) una futura indipendenza economica".

Ciò, peraltro, risulterebbe corroborato dalla documentazione in atti.



Come già precisato, infatti, dalla visura camerale si evince che all'atto della costituzione della società alcuna carica è stata attribuita al signor Luigi Brusco (cfr. pag. 20-21 della visura camerale del 18/03/2025). Circostanza questa confermata dai successivi atti di affitto/cessione di azienda prodotti nel corso del presente reclamo dai reclamanti, i quali sono stati tutti stipulati dall'allora ██████████ in persona del signor ██████████ (socio accomandatario) quale cessionaria e non dal signor Luigi Brusco (cfr. cessione ramo di azienda con la cedente Tiesse s.r.l. del 30/03/2001 con sottoscrizione autenticata dinnanzi al Notaio dott. Enrico Mambretti di Torino rep. 101660 – racc. 10757 e cfr. cessione ramo di azienda con la cedente Esse Market s.r.l. del 11/12/2001 con sottoscrizione autenticata dinnanzi al Notaio dott. Enrico Mambretti di Torino rep. 115474 – racc. 11352).

In assenza di altri elementi, non può dunque escludersi che il signor Luigi Brusco abbia avuto al più il ruolo di sostenitore economico dell'iniziativa, proprio al fine di assicurare una occupazione stabile ai figli.

Al pari di quanto sopra, non condivisibile è l'affermazione che riconduce la responsabilità illimitata dei signori Stefano e Luigi Brusco ai finanziamenti dai medesimi contratti a sostegno della società, così come agli investimenti di denaro proprio e alle garanzie, reali e personali, prestate.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato due principi.

In primo luogo, ha chiarito come *"...il socio accomandante assume la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, a norma dell'art. 2320 c.c., solo ove contravvenga al divieto di trattare o concludere affari in nome della società, o di compiere "atti di gestione aventi influenza decisiva o almeno rilevante sull'amministrazione della stessa".*" (così, Cass. civ., Sez. III, Ord., 26/03/2025, n. 8048, che richiama Cass. n. 11250/2016 e Cass. n. 4498/2018).

Ha altresì ricordato come *"... per aversi ingerenza dell'accomandante nell'amministrazione della società in accomandita semplice, non è sufficiente il compimento, da parte dell'accomandante, di atti riguardanti il momento esecutivo dei rapporti obbligatori della società, ma è necessario che l'accomandante svolga una attività gestoria che si concreti nella direzione degli affari sociali, implicante una scelta che è propria del titolare della impresa"* (così, Cass. Civ. n. 8048/2025), richiamandosi a principi oramai consolidati (rif. Cass. n. 3563/1979 e d a Cass. n. 172/1987).

Ai fini di cui all'art. 2320 c. 1 seconda parte c.c., dunque devono esservi atti aventi influenza decisiva o quantomeno rilevante sull'amministrazione della società, peraltro non tanto a fini esecutivi quanto a fini genetici del rapporto in cui si manifesta la scelta di impresa (in tal senso, Cass. civ., Sez. I, Sent., 25/07/1996, n. 6725).

In un tale contesto, è stato espressamente affermato che sia i finanziamenti, sia le iniezioni di denaro personale del socio limitatamente responsabile nella società, sia l'assunzione di garanzie (reali e personali) esulano dal perimetro degli atti di ingerenza gestionale propri del titolare dell'impresa da parte dell'accomandante.

La garanzia, invero, è stata ricondotta al momento esecutivo delle obbligazioni ed in quanto tale, è stata ritenuta irrilevante ai fini di cui all'art. 2320 c.c. (così, Cass. civ., Sez. I, 03/06/2010, n. 13468).

Alle medesime conclusioni si è pervenuti con riguardo all'immissione di denaro proprio, sia esso prontamente disponibile piuttosto che derivante da finanziamenti.



Più precisamente, Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che, *« Questa Corte, con sent. n. 11227 del 7 novembre 1998, ha escluso che i pagamenti dei debiti sociali - con denaro proprio dell'accomandante - e la prestazione di garanzie personali per debiti della società costituiscano "atti di amministrazione" imputabili alla società e tali quindi da essere ricompresi nel divieto posto dall'art. 2320 c.c., giacché anzi quegli atti postulano la distinzione soggettiva tra chi li compie e la società, poiché l'accomandante si pone verso di essa in attitudine non diversa da quella di un terzo non qualificato, interessato ad intervenire, dall'esterno, a sostegno dell'impresa collettiva. Tale principio deve essere ribadito osservando che erroneamente la corte di merito ha valorizzato elementi, quali la prestazione di garanzie e la concessione di beni in comodato, sui quali può anche fondarsi la prova presuntiva di un rapporto sociale, ma che sono del tutto inconferenti in una situazione nella quale l'esistenza di un rapporto sociale in capo al socio accomandante e la relativa "affectio societatis" non solo non sono in discussione, ma sono presupposti, e si deve, invece, dare dimostrazione di qualcosa di diverso e cioè dell'ingerenza del socio accomandante nella gestione della società, ali elementi presuntivi devono, pertanto, essere tali da provare non solo una indiscussa "affectio societatis", alla quale possono "de plano" ricondursi tanto la prestazione di garanzie quanto la concessione di beni in comodato gratuito, ma anche la violazione del divieto di compiere atti di amministrazione (intesi quali atti di gestione, aventi influenza decisiva o almeno rilevante sull'amministrazione della società, e non già come atti di mero ordine o esecutivi) o di trattare o concludere affari in nome della società (v. ex multis Cass. 25 luglio 1996, n. 6725) » - (così, Cass. civ., Sez. I, Sent., 28/04/2004, n. 8093).*

Tali principi sono indubbiamente applicabili al caso di specie.

Infatti, nei confronti del signor Luigi Brusco sono stati contestati un finanziamento di € 365.000,00 e la contestuale concessione di ipoteca sugli immobili in Santena e Pontedassio, oltre che l'investimento nell'impresa dei propri risparmi, della liquidazione, del ricavato della vendita di un immobile in Sardegna e la concessione di un finanziamento con cessione di 1/5 della pensione, in quanto atti compiuti per garantire, nel loro insieme, un sostegno finanziario alla società.

Similmente, nei confronti del signor Stefano Brusco sono stati rilevati l'erogazione in favore della [REDACTED] (insieme con il fratello [REDACTED]) dell'importo di € 20.000,00 derivante da una eredità, la somma di € 4.000,00 quale ricavato dalla vendita di un motorino ed in particolare, la concessione di una garanzia fideiussoria a fronte del mutuo fondiario ottenuto dal signor Luigi Brusco con la Cassa di Risparmio di Fossano (rilasciata sino a concorrenza di € 547.500,00).

Sul punto, è opportuno osservare che trattasi per lo più di iniezioni di risorse personali nella società (di cui erano soci) destinate - secondo quanto affermato - al ripianamento dei debiti e, in quanto tali, parificate dalla giurisprudenza di legittimità all'intervento esterno di un terzo non qualificato e dunque, estranee al rapporto di impresa. Ciò a maggior ragione ove non accompagnate da un *quid pluris* idoneo a comprovare una effettiva sostanziale ingerenza da parte dell'accomandante nella gestione sociale.

Peraltro, con particolare riferimento al finanziamento fondiario contratto dal signor Luigi Brusco e alla garanzia reale ivi accordata, deve rilevarsi che il primo è stato richiesto e la seconda è stata concessa dal medesimo signor Luigi Brusco in qualità di consumatore, come espressamente indicato alla pagina n. 2 del contratto di finanziamento fondiario del 12/05/2016 a rogito del Notaio dott. Massimo Cagnacci di Casale Monferrato (rep. n.



27097 – racc. n. 11683). Non vi è stata dunque la spendita della qualifica di socio accomandante della SDM s.a.s., così come non vi è alcun riferimento alla società medesima (rif. doc. titolato “contratto_fin.fondiaro”).

La garanzia reale, peraltro, è stata concessa dal signor Luigi Brusco a garanzia dell'integrale pagamento delle rate del mutuo dal medesimo *personalmente* stipulato.

Significativa è anche la partecipazione del signor Stefano Brusco al citato finanziamento. Egli, invero, ha assunto la qualifica di garante rispetto ad un mutuo stipulato non già dalla società [REDACTED], bensì dal padre signor Luigi Brusco *personalmente* e in qualità di consumatore. La fidejussione, peraltro, è stata dal medesimo concessa in quanto persona fisica e non quale socio accomandante della società né direttamente in favore di questa, come si desume dall'intestazione dell'atto medesimo (rif. doc. titolato “contratto_fin.fondiaro”).

Tenuto conto di quanto sopra, a nulla rileva il *quantum* corrisposto in particolare dal signor Luigi Brusco rispetto al valore della quota di partecipazione (da visura camerale pari ad € 6.000,00 – rif. pag. 5 visura camerale del 18/03/2025) e ciò sotto due profili.

Intanto, è stato reso manifesto l'interesse del signor Luigi Brusco a che l'impresa potesse servire ai figli per garantirsi un'indipendenza economica. Inoltre, questi – così come il signor Stefano Brusco – aveva un interesse concreto al buon andamento della società dal momento che egli, seppur nella misura limitata del 1%, era destinatario degli utili prodotti dalla SDM s.a.s. (rif. pag. 4 visura camerale del 18/03/2025).

A ciò si aggiunga peraltro che la società, sin dall'origine, ha avuto una forte impronta familiare, sicché la personale corresponsione di finanza e la concessione di garanzie da parte dei soci (nel caso, in particolare, Stefano e Luigi Brusco) può trovare una giustificazione plausibile altresì nell'intento di evitare il riverberarsi della crisi dell'impresa *anche* sul nucleo familiare. Infatti, [REDACTED], in quanto società di persone, prevedeva l'automatica esposizione del patrimonio personale dei soci ai creditori sociali (con responsabilità illimitata per gli accomandatari e limitata per gli accomandanti).

In definitiva, l'immistione dell'accomandante nell'amministrazione della società – che non richiede necessariamente la spendita del nome sociale (nell'accomandita ciò postulerebbe allo stesso tempo la sussistenza di un *falsus procurator*), ma concreti atti di amministrazione, direzione degli affari sociali o trattative con terzi per conto della società – non appare suffragata, nella specie, da dati univocamente presenti e documentati.

7. Sui requisiti per l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 66 e 268 ss cch

Ciò esposto, occorre soffermarsi sulla verifica della sussistenza dei requisiti per l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 66 e 268 CCII in capo ai reclamanti.

Preliminarmente, si ritiene che la domanda possa essere vagliata ancorché il ricorso sia stato originariamente presentato in relazione a quattro membri del medesimo nucleo familiare e per due di questi sia stato dichiarato inammissibile.



Ciò per almeno due ordini di ragioni.

Intanto, il ricorso depositato dinnanzi al Tribunale di Asti aveva ad oggetto la richiesta di apertura di una liquidazione controllata che, seppur familiare, presuppone la liquidazione atomistica di tutti i beni facenti parte del patrimonio di ciascun richiedente e sino alla capienza massima di questo. Lo strumento individuato nel concreto, dunque, non prevedeva (e non prevede) la predisposizione a monte di un piano di pagamento tale per cui il venire meno dell'adempimento di un debitore possa incidere negativamente sull'altro.

Peraltro, per espressa previsione legislativa, le masse (attiva e passiva) vanno mantenute distinte e trattate separatamente, finanche nella predisposizione del ricorso e della relazione del gestore.

Inoltre, l'art. 66 CCII qualifica espressamente l'unitarietà della domanda come una *facoltà* riservata ai ricorrenti che presuppone, peraltro, l'opportunità, per i creditori, di una gestione coordinata dell'indebitamento, seppur in presenza – come detto – di masse attive e passive separate. Opportunità che, in caso di mancato esercizio di detta facoltà, viene comunque recuperata in sede giudiziale mediante l'adozione, da parte del giudice competente, di ogni provvedimento necessario ad assicurare il coordinamento.

In assenza di più specifiche coordinate normative, dunque, l'art. 66 CCII deve leggersi nel senso che lo stesso dà luogo non tanto ad una procedura unica con patrimonio unitario, quanto ad una trattazione coordinata di più procedure individuali (similmente a quanto accade nel concordato di gruppo) dinnanzi ad un medesimo giudice individuato al momento della presentazione della domanda. Per l'effetto, il venire meno di alcuni soggetti non travolge necessariamente la domanda degli altri.

Ciò posto, occorre soffermarsi sui requisiti specificamente previsti ai fini dell'accesso alla procedura di cui all'art. 268 CCII.

L'art. 65 c. 1 CCII, quale norma a carattere generale che circoscrive l'ambito di applicazione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, individua come legittimati attivi i debitori di cui all'art. 2 c. 1 lett. c) CCII.

Trattasi di coloro che versano in uno stato di sovraindebitamento, ossia in uno “[...] stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”.

Anche in esito a quanto in precedenza esposto, in quanto soci accomandanti della [REDACTED] i signori Stefano e Luigi Brusco sono *ex lege* estranei alla liquidazione giudiziale eventualmente aperta nei confronti della [REDACTED].

Tale esclusione, infatti, è espressamente prevista dall'art. 256 CCII che estende la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale della società unicamente ai soci illimitatamente responsabili, quali gli accomandatari. Conferma di ciò si ricava altresì in via interpretativa dall'art. 258 CCII che, nell'escludere l'estensione della liquidazione



giudiziale alla società, presuppone che questa sia stata aperta verso i soci illimitatamente responsabili.

Peraltro, tenuto conto di quanto dichiarato in sede di ricorso e di quanto emerge dalla relazione e successiva integrazione del gestore, i reclamanti non risultano essere soggetti o assoggettabili ad altre procedure concorsuali di cui al CCII ovvero alla previgente L. n. 3/2012, o ancora, ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Quanto al signor Luigi Brusco, l'OCC ha rilevato che egli è titolare di pensione di anzianità.

Quanto al signor Stefano Brusco, invece, questi risulta titolare di un'impresa individuale di tipo familiare con il fratello [REDACTED]. In relazione a questa, tuttavia, non è stata dichiarata né evincibile in atti una situazione di dissesto da far presagire l'attuale pendenza o la prossima necessità di addivenire ad una procedura liquidatoria.

In particolare, dai modelli IVA depositati (doc. "*Documenti_STEFANO_zip.pdf*" allegato all'integrazione alla relazione del gestore) emerge un volume d'affari di € 78.885,00 in relazione al periodo d'imposta 2022 (modello 2023), di € 68.291,00 per il periodo d'imposta 2023 (modello 2024) ed € 63.382,00 per il periodo d'imposta 2024 (modello 2025).

Dall'ultimo modello ISA 2024 (indici sintetici di affidabilità fiscale – presente nel doc. "*Documenti_STEFANO_zip.pdf*" allegato all'integrazione alla relazione del gestore), peraltro, si evincono beni strumentali per € 29.469,00. In relazione al modello 2022, invece, sono indicati € 25.052,00 e in € 25.775,00 per il 2023.

Dai modelli dei redditi persone fisiche si rileva un reddito di impresa complessivo (ossia, al lordo dei compensi spettanti ai collaboratori dell'impresa familiare) pari ad € 26.223,00 (modello 2023 redditi 2022) e € 29.545,00 (modello 2024 redditi 2023).

In aggiunta, dal prospetto dei debiti prodotto dal signor Stefano Brusco – come verrà precisato nel prosieguo – non emergono posizioni debitorie diverse da quella contratta personalmente, in qualità di fideiussore, in relazione al finanziamento fondiario della Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. stipulato (altrettanto personalmente) dal signor Luigi Brusco, in qualità di debitore principale (*rif. doc. denominato "Brusco Stefano allegato 2"*).

Sussiste, altresì, il requisito dello stato di sovraindebitamento, quale incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, per come sopra rappresentato in relazione all'art. 2 c. 1 lett. c) CCII.

In esito alle precisazioni richieste dal Tribunale di Asti con provvedimento del 11/03/2025, il gestore nominato ha depositato un'integrazione alla propria relazione *ex art. 269 c. 2 CCII* nella quale, tenuto conto dell'art. 66 CCII, ha esposto il passivo in capo a ciascuno dei reclamanti.

Quanto al signor Luigi Brusco emergono debiti per complessivi € 298.007,60, di cui € 62.896,00 di natura erariale, € 67.200,00 nei confronti dell'INPS (cessione del quinto), € 162.911,60 nei confronti della Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. ed € 5.000,00 derivanti da finanziamento con Findomestic (*rif. anche doc. intitolato "Brusco Luigi elenco creditori"*).

Quanto al signor Stefano Brusco, invece, il passivo, per come aggiornato nella relazione integrativa del gestore, è pari a complessivi € 162.911,60 derivanti dalla fidejussione rilasciata in favore del finanziamento fondiario stipulato dal signor Luigi Brusco nel 2016



con la Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. (rif. anche doc. titolato "Brusco Stefano allegato 2").

A quanto sopra dovranno aggiungersi il compenso per l'assistenza legale e quello per l'attività dell'OCC. Con riferimento a quest'ultimo, visto il comma 5 dell'art. 66 CCII, dovrà provvedersi ad una ripartizione tra i membri della famiglia in proporzione all'entità dell'attivo di ciascuno.

Peraltro, a fronte dell'indebitamento complessivo, indicato nel ricorso per tutti gli originari ricorrenti in € 1.126.132,50, vi sono state plurime azioni avviate dai creditori per il recupero dei propri crediti che, con riguardo al signor Luigi Brusco, si sono concretate in esecuzioni immobiliari.

Risulta soddisfatto anche il requisito di cui all'art. 268 c. 3, quarto periodo, CCII, benché non espressamente e specificamente attestato dal gestore. Secondo tale disposizione, invero, quando la domanda di apertura della liquidazione controllata – come nel caso di specie – è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.

Nel caso che occupa, tenuto conto delle informazioni riportate nel ricorso e nella relazione e successiva integrazione del gestore con riguardo alle masse dei reclamanti, l'attivo risulta sussistere seppur, con riferimento al signor Stefano Brusco, in misura ridotta (salve le necessarie verifiche del liquidatore in sede di inventario e di redazione del programma di liquidazione).

Invero, quanto al signor Luigi Brusco emerge dalla relazione del gestore un attivo corrispondente ad una pensione mensile netta di € 2.285,02 (rif. anche doc. titolato "Brusco Luigi cedolini INPS" dal quale emerge che il rateo 6/2024 era pari ad € 2.301,83 netti) oltre i ratei della tredicesima e della quattordicesima mensilità, dal quale dovrà essere defalcato un importo per il sostentamento delle spese personali e famigliari. Tale importo, che verrà determinato dal Tribunale con valutazione riservata al merito, è stato indicato dal reclamante in € 20.700,00 annui (e dunque, € 1.725,00 mensili) con la precisazione circa la necessità di tenere conto delle spese mediche personali e di quelle per la suocera convivente con il signor Luigi Brusco e la moglie Oriella Riva (cfr. doc. titolato "Brusco Luigi elenco spese allegato 4").

Sussiste, inoltre, un attivo non prontamente liquidabile identificabile con i beni immobili al medesimo intestati, sia in piena proprietà in Santena sia in comproprietà con la signora ██████████ in Pontedassio. Tutti i beni sono stati sottoposti, per quanto noto, a procedura esecutiva immobiliare rispettivamente la n. 824/2022 R.G.Es. presso il Tribunale di Torino e la n. 23/2023 R.G.Es. dinnanzi al Tribunale di Imperia.

Dalla relazione del gestore e successiva integrazione, si desume che gli immobili in Santena sono stati già oggetto di aggiudicazione e che il ricavato di € 210.941,40 è stato corrisposto alla Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. Quelli in Pontedassio, invece, alla data del ricorso al Tribunale di Asti risultavano ancora in fase di vendita forzata in forza di avviso di vendita del 24/10/2024 e asta del 05/02/2025.

Vi sarà inoltre da verificare, benché non indicati nel ricorso e dal gestore tra l'attivo, la consistenza dei conti correnti intrattenuti dal signor Luigi Brusco, di cui sono versati in atti gli estratti conto, onde acquisire alla procedura eventuale ulteriore attivo.



Sul punto, giova infatti ricordare che devono essere acquisiti alla procedura tutti i beni attuali e futuri (ossia, sopravvenuti nella pendenza della procedura) del debitore, con la sola eccezione di quanto espressamente previsto dall'art. 268 c. 4 CCII.

Quanto al signor Stefano Brusco, viene indicato un attivo liquidabile di tipo mobiliare, corrispondente a n. 1 autovettura Fiat Panda risalente all'anno 2011 e con 90.000,00 km (rif. doc. titolato "Brusco Stefano allegato 2), oltre al reddito annuo derivante dall'esercizio di una impresa individuale indicato nella relazione integrativa del gestore in € 14.042,00 (rif. anche doc. denominato "redditi_pf_Brusco_STEFANO_32946_2024_1_Normale.pdf allegato alla relazione integrativa del gestore).

Sul punto, è opportuno precisare che il signor Stefano Brusco ha segnalato un importo per il sostentamento delle spese personali e famigliari (nucleo di 4 persone) di € 25.200,00 annui (ossia € 2.100,00 mensili) che è dunque superiore rispetto al reddito stimato (rif. doc. titolato "Brusco Stefano allegato 4). Detto importo, tuttavia, è indicativo e dovrà essere determinato dal Tribunale con valutazione riservata al merito, eventualmente anche tenuto conto di eventuali redditi della moglie o sussidi esterni.

Ad oggi, in ogni caso, con riferimento al reclamante emerge un attivo contenuto rispetto a quello del padre, signor Luigi Brusco.

Ciononostante, l'apertura della liquidazione controllata famigliare può essere comunque disposta in relazione all'art. 66 c. 1 ultima parte CCII.

Tale disposizione, invero, consente la proposizione della domanda di apertura della liquidazione controllata famigliare anche quando taluno dei debitori si trova nelle condizioni di cui all'art. 283 CCII che regola la procedura di esdebitazione del debitore incapiente. Ciò purché, per almeno uno degli altri debitori, sussistano i presupposti di cui 268 c. 3 quarto periodo CCII (ossia, la presenza di attivo da distribuire ai creditori). Tale ultima condizione deve ritenersi soddisfatta nel caso di specie, stante l'attivo liquidabile imputabile al signor Luigi Brusco, per come anche indicato nella relazione integrativa dell'OCC.

Rimane fermo che, a prescindere dalla effettiva attuale disponibilità patrimoniale del signor Stefano Brusco, egli sarà onerato (al pari del signor Luigi Brusco) di acquisire alla procedura tutto l'attivo nella sua disponibilità, anche futuro, con la sola eccezione di quanto previsto *ex lege* dal c. 4 dell'art. 268 CCII.

Infine, sussistono i presupposti per ritenere applicabile l'art. 66 CCII.

Intanto, i reclamanti sono legati da un rapporto di parentela in quanto padre (signor Luigi Brusco) e figlio (signor Stefano Brusco), sicché rientrano tra i membri della stessa famiglia attenzionati dal c. 2 dell'art. 66 CCII (per il quale "Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76"), ancorché, per quanto noto, non conviventi.

Inoltre, l'esposizione debitoria degli odierni reclamanti presenta, per la maggior parte, una genesi comune. Sia il signor Luigi Brusco sia il signor Stefano Brusco hanno maturato un debito ingente, di natura solidale, nei confronti del medesimo creditore Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. cui si aggiungono, per il signor Luigi Brusco, anche alcuni ulteriori creditori personali in parte riferibili – secondo quanto indicato in sede di



audizione del 28/04/2025 dinnanzi al Tribunale di Asti – ad un'attività di consulente nel settore automotive svolta indicativamente dal 2011 al 2020 in modo non continuativo.

Nel caso di specie, peraltro, si ritiene che non sia di ostacolo all'apertura della presente procedura la circostanza per la quale il debito principale che interessa gli odierni reclamanti, pur formalmente riconducibile ad un finanziamento e correlata fidejussione verso la Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A., è stato personalmente contratto dai medesimi non già in diretta correlazione con esigenze familiari, bensì nel dichiarato intento di salvaguardare l'assetto economico-finanziario della società [redacted] della quale erano, da ultimo, soci accomandanti.

Sul punto, invero, giova osservare che l'art. 66 CCII, con la previsione dell'alternatività delle condizioni per la sua applicazione (ossia, "membri della stessa famiglia [...] conviventi" da un lato, e sovraindebitamento con una "origine comune" dall'altro lato), non ha inteso circoscriverne l'operatività solamente alle situazioni debitorie che derivano *tout court* dall'assunzione di obbligazioni familiari.

La disposizione, invero, pare presentare un carattere più ampio che involge qualsivoglia debito, anche estraneo ad obbligazioni direttamente attinenti alla vita familiare, purché, ferma la comunanza nella genesi dell'indebitamento, il debito medesimo sia idoneo ad intervenire e ad influire in negativo sul regolare e normale assetto dei rapporti economico-patrimoniali del nucleo familiare (anche non convivente).

Ciò lo si desume da una pluralità di elementi.

Intanto, la Relazione illustrativa al Codice della Crisi, in punto di procedura di sovraindebitamento, invita a tenere conto "*... dell'importanza che tuttora riveste l'istituto della famiglia e del fatto che le persone si indebitano spesso per sostenere l'attività di propri congiunti,*" sicché "*è parsa opportuna la previsione di norme specifiche per la regolamentazione delle crisi della famiglia, attraverso la possibilità di presentazione di un unico piano congiunto ovvero mediante la trattazione unitaria delle procedure attivate da più membri dello stesso nucleo familiare*".

Inoltre, sempre in detta Relazione, con specifico riguardo all'art. 66 è stata espressamente prevista, a mero titolo esemplificativo, la successione ereditaria quale ipotesi di sovraindebitamento familiare con origine comune (in particolare, "*In attuazione di uno specifico principio di delega, espresso dall'art. 9, comma 1, lettera a), della legge delega, che si è dato carico delle numerose difficoltà applicative originate dalla legge n.3 del 2012, la disposizione introduce una disciplina innovativa con riferimento alle procedure collegate sia nei casi in cui i soggetti sovraindebitati siano familiari conviventi, nel qual caso è quasi inevitabile che la difficoltà di uno dei componenti della famiglia si rifletta negativamente sull'intero nucleo familiare sia quando la situazione di crisi del "gruppo familiare" abbia un'origine comune, ad esempio perché derivi da una successione ereditaria*").

È, dunque, evidente, in tal caso, che l'accettazione, da parte di un chiamato, di una eredità passiva non equivale all'assunzione di una obbligazione a scopo familiare.

Inoltre, lo stesso art. 66 c. 1 CCII ammette l'eterogeneità tra i condebitori, prevedendo che taluno di essi possa non essere un consumatore. In tal caso, l'unica limitazione posta dal Legislatore è il divieto per il nucleo familiare di accedere alle disposizioni della sezione II del medesimo capo (fatto salvo l'art. 67 c. 5 CCII), ossia alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Detto strumento, invero, è incompatibile *ex se* con la natura non consumeristica dei debiti di almeno uno dei membri del nucleo



famigliare, sicché in ipotesi occorre l'accesso ad altre procedure quali la liquidazione controllata o il concordato minore.

A fronte di tale precisazione, si può dunque desumere, a contrario, che la procedura di sovraindebitamento familiare è ammissibile anche in presenza di debiti eterogenei, riconducibili, in via diretta ovvero indiretta, ad una attività imprenditoriale anche solo di uno dei membri del nucleo familiare, siano essi conviventi o non conviventi (ferma in tale ultima ipotesi, come detto, la necessaria comunanza dell'origine del debito).

Nel caso di specie, occorre osservare che sussiste quantomeno un *movente* di natura familiare che sorregge il debito principale (quello nei confronti di Cassa di Risparmio S.p.A.), comune ad entrambi gli odierni reclamanti.

Infatti, l'assunzione di un debito e delle relative garanzie, ancorché da parte dei soci limitatamente responsabili (accomandanti) in favore di una società (s.a.s.), ha avuto di certo lo scopo di intervenire, seppur in via di riflesso, *anche* sull'assetto patrimoniale ed economico-finanziario della famiglia, sia in relazione al presente sia in una prospettiva futura. Si consideri, sul punto, che i soci della società, sia gli accomandanti che gli accomandatari, risultano tutti appartenenti al medesimo nucleo familiare.

Circostanza questa confermata dalla disamina della visura camerale della [REDACTED], dalla quale si evince che, da ultimo, i signori [REDACTED] (madre e moglie) e [REDACTED] (figlio) erano soci accomandatari, mentre i signori Luigi Brusco (padre e marito) e Stefano Brusco (figlio) erano soci accomandanti.

Inoltre, dalla documentazione in atti, emerge con evidenza un intreccio, oltre che parentale, anche patrimoniale ulteriore rispetto a quello direttamente collegato alla società in accomandita semplice. Infatti, i signori [REDACTED] e Luigi Brusco erano comproprietari degli immobili in Pontedassio, poi oggetto di esecuzione immobiliare. A quanto consta, invece, i fratelli [REDACTED] e Stefano Brusco svolgevano (e svolgono) attività comune nell'ambito dell'impresa individuale del signor Stefano Brusco. Pertanto, i debiti della società [REDACTED], ove non adeguatamente gestiti, con particolare riguardo ai soci illimitatamente responsabili [REDACTED] e [REDACTED] potevano avere, come in effetti hanno avuto, implicazioni negative sotto il profilo familiare. Di qui l'interesse, tra gli altri, di due soggetti (Stefano e Luigi Brusco) soci accomandanti (dunque, limitatamente responsabili) ad intervenire personalmente nel contingentamento dello squilibrio economico-finanziario della società.

In sintesi, ai fini dell'accertamento della "comune origine" del sovraindebitamento, appare preferibile valorizzare il profilo teleologico della vicenda debitoria, piuttosto che una lettura meramente atomistica delle singole obbligazioni. Il disequilibrio finanziario che ha colpito i membri della medesima famiglia, pur scaturendo direttamente da mutui o fidejussioni formalmente assunti a titolo individuale, trova infatti la propria profonda radice causale nella crisi dell'impresa comune, alla quale tali esposizioni individuali risultano funzionalmente collegate e dalla quale, sia pure in via mediata, traggono origine.

Infine, l'apertura della liquidazione controllata familiare nei confronti dei signori Luigi Brusco e Stefano Brusco consente altresì di perseguire e concretizzare un ulteriore obiettivo sotteso alla gestione comune dell'indebitamento, ossia favorire il soddisfacimento dei creditori.



Infatti, a fronte della comunanza (anche parziale) del debito, tale disciplina consente una gestione efficiente dell'indebitamento, senza deroghe al principio della personalità della responsabilità patrimoniale, non diversamente da quanto accadrebbe nel caso in cui gli odierni reclamanti avessero presentato in origine delle domande autonome e distinte.

Inoltre, sotto un profilo strettamente economico, attua espressamente il contenimento dei costi in prededuzione: infatti, il c. 5 dell'art. 66 CCII prevede che la liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è unitaria e viene a gravare la massa di ciascuno dei debitori in proporzione all'attivo di ognuno.

8. Conclusioni

Per le considerazioni che precedono, in accoglimento del reclamo, va dichiarata aperta nei confronti dei reclamanti la procedura di liquidazione controllata ex artt. 66 e 268 CCII e gli atti vanno rimessi al Tribunale di Asti per i successivi adempimenti di competenza.

Non vi è luogo a provvedere in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio, non essendovi parti costituite diverse dai reclamanti.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, visti gli articoli 270, comma 5, e 50, comma 5, D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e ss.mm.ii., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, definitivamente pronunciando, in accoglimento del reclamo proposto:

1. **DICHIARA** l'apertura della liquidazione controllata dei reclamanti signori STEFANO BRUSCO e LUIGI BRUSCO ex artt. 66 e 268 ss. CCII;
2. **RIMETTE** gli atti al Tribunale di Asti per i provvedimenti di cui all'art. 270 comma 2 CCII;

Si comunichi.

Così deciso in Torino dalla Corte d'Appello, Prima Sezione Civile, nella camera di consiglio del 3 marzo 2026.

Il Presidente

Dott.ssa Emanuela Germano Cortese

Il Consigliere Rel.

Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere

Minuta redatta dal Magistrato Ordinario in Tirocinio dottoressa Marianna Marro.

